COMMISSIONE VII

DIFESA

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1444-*B*) 328

PRESIDENTE 328

DE MEO, *Relatore* 328

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 328

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (1198) 329

PRESIDENTE 329, 330

DE MEO, *Relatore* 329, 330

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 330

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare (1486) 331

PRESIDENTE . . 331, 332, 339, 340, 341, 345

LEONE RAFFAELE, *Relatore* . . 331, 340, 345

MESSE 332, 341

PAG.

CUTTITTA 332

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 332, 339, 341, 345

D'IPPOLITO 341

GORRERI 331, 332, 340, 341

DURAND DE LA PENNE 340

PACCIARDI 339, 340

CAIATI ed altri: Organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1693) . . 345

PRESIDENTE 345, 346

LEONE RAFFAELE, *Relatore* 345

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 346

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

URSO ed altri: Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale (1516) 346

PRESIDENTE 346

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DARIDA: Modifica alla tabella *A* annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate (1419) 347

PRESIDENTE 347, 348, 349

LEONE RAFFAELE, *Relatore* 347, 348

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 347, 348

D'IPPOLITO 347, 348, 349

MESSE 348

PAG.

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

FORNALE ed altri: Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito (1401) 349

PRESIDENTE 349

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di bande (414);

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288) 349

PRESIDENTE 349

Votazione segreta:

PRESIDENTE 350

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle Capitanerie di Porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato)(1444-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei corpi delle Capitanerie di porto, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 9 settembre 1964 e modificato dalla IV Commissione del Senato nella seduta dell'11 novembre 1964.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole De Meo.

DE MEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non ho difficoltà ad accettare la nuova formulazione data dalla IV Commissione del Senato all'articolo 5 di questo disegno di legge, poiché si tratta di una correzione di stile che non intacca il principio in base al quale la volta scorsa, illustrandolo, ho chiesto l'approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole Relatore, facendo presente che si tratta semplicemente di aggiornamenti relativi alla spesa ed alla copertura prevista dall'articolo 5.

Pertanto, il Governo si dichiara favorevole al testo dell'articolo 5 emendato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

« Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64:

cap. 111 (Esercito) . . . . . L. 15.500.000
cap. 144 (Marina) . . . . . » 3.600.000
cap. 154 (Aeronautica) . . . » 2.750.000

All'onere di lire 2 milioni, derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 2 milioni derivante dalla presente legge per lo stesso periodo relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64.

All'onere di lire 1.800.000 derivante dalla presente legge per il periodo suddetto relativamente al personale del Corpo delle Capitanerie di porto, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato, lasciando identico solo l'ultimo comma:

« Alla copertura dell'onere di lire 21.850.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto:

cap. 111 (Esercito) . . . . . L. 15.000.000
cap. 145 (Marina) . . . . . » 3.600.000
cap. 155 (Aeronautica) . . . » 2.750.000

All'onere di lire 2 milioni derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo suddetto.

All'onere di lire 2 milioni derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo suddetto.

All'onere di lire 1.800.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 relativamente al personale del Corpo delle Capitanerie di porto sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 61 (lire 1.450.000), 65 (lire 150.000) e 69 (lire 200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo suddetto.

Alla copertura dell'onere di lire 43.700.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Ministero della difesa sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai seguenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

cap. 111 (Esercito) . . . . . L. 31.000.000
cap. 145 (Marina) . . . . . » 7.200.000
cap. 155 (Aeronautica) . . . » 5.500.000

All'onere di lire 4 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo della guardia di finanza sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere di lire 4 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere di lire 3.600.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio 1965 relativamente al personale del Corpo delle Capitanerie di porto sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (1198).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Leone Raffaele ed altri: Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

L'onorevole De Meo, Relatore, ha chiesto di poter riassumere lo stato dei lavori. Ne ha facoltà.

DE MEO, *Relatore*. Desidero, innanzi tutto, ricordare che sulla proposta di legge n. 1198, d'iniziativa degli onorevoli colleghi Leone Raffaele, Buffone, Fornale, Crocco, Lenoci ed Abate, si era già iniziata la discussione in una delle sedute precedenti. Ad un certo momento, essa fu interrotta e rinviata in quanto non vi era accordo di massima ed il Governo si era riservato di sentire il parere degli organismi tecnici.

Se l'onorevole Sottosegretario Guadalupi mi consente, vorrei far presente che anch'io ho cercato nel frattempo di prendere contatti e che, se le mie informazioni non sono errate, le difficoltà che si frapponevano in un primo momento sarebbero state superate e pratica-

mente anche lo Stato maggiore dell'Aeronautica non porrebbe difficoltà all'approvazione di questo provvedimento che viene a sanare una situazione veramente incresciosa creata nell'ambito del Corpo del Genio aeronautico. È passato un anno dall'epoca in cui questa proposta fu presentata e ci troviamo di fronte alla formazione di una nuova graduatoria che rende più penosa la situazione di questi capitani, alcuni dei quali hanno sino a 800 ore di volo effettuate su prototipi di apparecchi. Essi hanno dimostrato di conoscere la tecnica e di essere sempre a disposizione per tutto ciò che rappresenta progresso in questo settore delicatissimo dell'Aeronautica militare. Tutti gli onorevoli colleghi ricordano l'*iter* di questa proposta di legge; quindi vorrei pregarli di voler dare ad essa la loro approvazione riproponendone gli effetti non più per il 1964, purtroppo ormai superato, ma per il 1965. La decorrenza dovrebbe essere deliberata, quindi, dal 1° gennaio 1965.

Per quanto riguarda l'articolo 2 e la relativa tabella, nulla di variato, perché la situazione che esisteva prima è quella che ancora oggi noi riprendiamo in esame. Si tratta, in conclusione, di compiere un'azione riparatrice per questi ufficiali tecnici. D'altra parte, nella relazione è detto che abbiamo 95 posti in organico e di questi ne sono stati coperti soltanto il 50 per cento. Quindi non vi sarebbero neppure difficoltà tabellari o di organico. Ricordiamoci inoltre che per i capitani dell'Esercito è stata approvata un'analoga proposta e, quindi, si è aperto uno spiraglio attraverso il quale potrebbe passare anche questo provvedimento che non costituisce soltanto una sanatoria, ma un contributo alla giustizia amministrativa e pone sullo stesso piano uomini in armi anche se militanti in diverse forze armate. Il criterio resta valido. Richiedo, pertanto, agli onorevoli colleghi l'approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualcosa, naturalmente a titolo personale, a quanto ha detto l'onorevole Relatore.

Alcuni dei soggetti interessati hanno seguito dei corsi tecnici all'estero ed hanno tutti i titoli necessari per accedere al grado superiore. Non si vede perché debbano essere condannati a rimanere capitani. Hanno tutti vent'anni di servizio e ben sappiamo che normalmente, dopo vent'anni di spalline, si diventa maggiori.

Inoltre, i tecnici hanno necessità di volare per i collaudi; ecco, quindi, una ragione di più per considerare la loro situazione con atteggiamento più benevolo, dal momento che abbiamo aperto, non dico speranze, ma certezze per altri settori e categorie.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Pur dando atto dell'iniziativa assunta di prender contatto con lo Stato maggiore dell'Aeronautica, il Governo non è in grado di apportare modifiche al suo atteggiamento precedente; per cui, al fine di elaborare un provvedimento che possa corrispondere alle aspettative degli interessati e salvaguardare le finalità del Corpo del Genio aeronautico precisate con la legge 26 gennaio 1963, n. 52, ritiene di dover chiedere un breve rinvio del seguito della discussione.

Credo che la proposta di legge debba essere emendata perché, per quanto riguarda la copertura, attualmente nulla vi è previsto e bisognerà quindi aggiungere un articolo *ad hoc*.

DE MEO, *Relatore*. Onorevole Sottosegretario, a proposito della copertura finanziaria, desidero dire che, trattandosi di capitani che hanno maturato tutti gli scatti, non v'è onere finanziario. L'abbiamo già detto in sede di relazione. Si tratta di raddoppiare il numero delle promozioni dell'anno in corso, come si è già fatto con altra legge riguardante l'Aeronautica militare.

Ci troviamo nella stessa situazione: nessun onere, cioè, nessun aggravio, perché vi sono scatti per cui lo stipendio è identico a quello del grado superiore. Solo facendo riferimento alla graduatoria del 1965 si deve raddoppiare la graduatoria. La cosa è quindi più semplice di quanto possa sembrare a prima vista.

PRESIDENTE. Ritengo esatta questa sua interpretazione, onorevole Relatore, ma in ipotesi vi potrebbe essere un sia pur minimo aggravio finanziario. Se ella ha preso contatti con il Ministero, anche per concordare un testo definitivo, in quella sede potrà in concreto esaminare questo punto.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Eventualmente in contraddittorio, perché quella dell'onere finanziario è una ipotesi che dobbiamo tenere presente.

DE MEO, *Relatore*. Vorrei pregare il Sottosegretario di voler accelerare i tempi di quest'incontro in contraddittorio.

PRESIDENTE. Sarebbe auspicabile che ciò avvenisse entro 15 giorni al più tardi.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare (1486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare.

Invito l'onorevole Relatore a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha fermato la sua attenzione sull'articolo 18 e sulla tabella B del disegno di legge in esame. L'articolo 18 riguarda la possibilità di promozione di tutti i musicanti fino al grado di maresciallo di I classe, mentre l'articolo 7 concerne il grado ultimo del maestro direttore di banda. Ora, per l'articolo 18 lo avanzamento fu stabilito con diversa gradualità fino al grado di maresciallo di prima classe, per tutti, come appare dall'emendamento da me presentato che raccoglieva le ipotesi e le conclusioni formulate in sede di Comitato ristretto, mentre per il maestro direttore di banda si stabilì di portarlo al grado di tenente colonnello diminuendo la permanenza nel grado inferiore di anni 6, 8 e 8.

Il rappresentante del Governo ci suggerisce una aggiunta all'articolo 26 in cui si parla della permanenza nella banda di quell'ufficiale maestro di banda che all'entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiunto il limite d'età di anni 70, perché, se bene interpretato il comma aggiuntivo, trovandosi almeno due direttori di banda in posizione di congedo assoluto, se non si aggiunge questo comma, la promozione non avviene proprio per questi due che sono stati trattenuti.

Debbo confessare che in merito all'articolo 26 permane in me una perplessità. E la esprimo per supremo scrupolo di coscienza, pur ammettendo i meriti artistici dei due maestri di banda dell'Aeronautica e dei Carabinieri, che non posso discutere. Nella prassi amministrativa del Ministero della difesa è nuovo il caso del richiamo dal congedo assoluto, fuori del periodo di guerra, di due ufficiali che abbiano superato i limiti di età e da ciò nasce la mia perplessità proprio sul piano del collocamento di questi due ufficiali. Essi sono in posizione ausiliaria e sono trattenuti fino a 70 anni. Ora, pure ammirando l'altezza di acume di uomini che hanno superato l'età normale, considerando il fatto che essi talvolta possono andare a dirigere musica all'estero, non mi pare che l'età fra i 60 e i 70 anni possa rispondere ai requisiti necessari.

PRESIDENTE. Ma vanno per dirigere una banda, non per marciare!

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevole Presidente, la mia perplessità si riferisce a complessi motivi, non riguarda la capacità artistica degli attuali due direttori di banda. Mi pare strano il principio del richiamo in servizio non in periodo di guerra. Infatti, questi ufficiali vengono richiamati in periodo di pace e trattenuti in servizio fino a 70 anni. È una cosa veramente nuova. Detto questo, credo che il provvedimento possa concludere il suo *iter* ed essere rapidamente approvato, perché mi pare si sia atteso anche troppo tempo.

GORRERI. Il Relatore onorevole Leone Raffaele non ha menzionato l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 26.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Esso è una aggiunta che si riferisce al primo comma dello stesso articolo 26. L'ufficiale maestro di banda che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, senza aver raggiunto il limite di età di anni 70, è trasferito, a domanda, in ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo di 4 anni dalla data di cessazione del servizio permanente. Quindi, il secondo comma aggiunge che l'ufficiale di cui al comma precedente non può conseguire una promozione oltre quella di tenente colonnello. L'avanzamento ha luogo per anzianità, senza che occorra una determinata aliquota. In mancanza di ciò, i due attuali ufficiali direttori di banda non potrebbero beneficiare del provvedimento.

GORRERI. Rimane sempre fermo quanto stabilito dall'articolo 7.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Con questo provvedimento ci siamo preoccupati di far raggiungere agli ufficiali direttori di banda dei carabinieri e dell'areonautica, il grado di tenente colonnello. Ci si è ispirati anche ad altri due criteri: uno, con il quale si rivede l'inquadramento di tutti gli altri musicanti, sommando gli anni del servizio da loro prestato; l'altro, che riguarda la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la cui legge, all'articolo 36, prevede un conglobamento degli anni di servizio per il direttore

di banda, in modo che possa raggiungere il grado indicato nello stesso articolo 36. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla simmetria di cui si deve tener conto nelle leggi che riguardano le bande musicali dei corpi militari; voglio dire che si stabilisce una somma degli anni di servizio effettuati. Gli ufficiali in oggetto hanno ognuno più di 30 anni di servizio, cioè più del massimo previsto dalla presente legge. Ora, non ammettendo il principio, i due direttori di banda rimangono al grado di maggiore.

GORRERI. Non siamo d'accordo sullo emendamento presentato dal Governo all'articolo 26. Noi siamo per la sua soppressione in quanto esso è stato presentato *ad hoc* per due soli ufficiali, indipendentemente dal loro periodo effettivo di servizio. Richiamare in servizio un ufficiale che è in congedo assoluto, significa creare dei precedenti che potrebbero essere invocati anche da altri corpi, da altre formazioni militari. È una cosa molto delicata, per cui chiediamo la soppressione dell'intero articolo 26.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Al fine di agevolare il compito della Commissione per questo disegno di legge, che ha avuto un *iter* lungo ed estremamente interessante, durante il quale il nostro esame si è particolarmente fermato su alcune proposte di emendamento che hanno dato luogo, poi, a modifiche concertate in sede di comitato ristretto, vorrei ricordare che nello scorso anno il provvedimento si arenò su due punti che vennero allora sollevati: l'uno riguardava la carriera dell'ufficiale direttore di banda e l'altro l'avanzamento dei musicanti sino al grado di maresciallo. Successivamente, in sede di comitato ristretto, questi punti furono esaminati ampiamente e la posizione del Governo si collegò a quella dell'onorevole Relatore il quale aveva coordinato una serie di emendamenti avanzati da più parti nella comune aspirazione dei componenti della Commissione soprattutto di pervenire ad una disciplina della carriera dei musicanti che consentiva di compiere l'avanzamento sino al massimo grado.

Superati questi punti, si trattò di vedere se era possibile mantenere l'articolo 26, emendandolo in maniera che l'introduzione della norma che permette agli ufficiali maestri di banda di progredire sino al grado di tenente colonnello potesse consentire il mantenimento in servizio dei direttori attuali ed al contempo per i sottufficiali, il raggiungimento del grado massimo di maresciallo maggiore, sia pure differenziato nei tempi.

Nell'ultima nostra seduta del 14 dicembre 1964, il presidente della Commissione ci chiese di far conoscere il parere definitivo del Governo. Sulla scorta degli emendamenti che erano stati concertati, siamo ora in grado di dimostrare che essi, pur modificando lievemente la posizione iniziale degli interessati, possono concretamente definirsi rispondenti alle esigenze della socialità, dello sviluppo di carriera e a quelle amministrative, per dar luogo finalmente ad una regolare organizzazione delle bande militari. Vi è infine da ricordare ciò che feci già presente e cioè che la Marina non formerà la propria banda.

Il comma aggiuntivo all'articolo 26 in sostanza pone una modifica a favore di chi aspira al grado di tenente colonnello e che per lo stesso articolo 26 ha titolo per aspirarvi.

Ringrazio l'onorevole Relatore, che ha seguito questo disegno di legge cui teniamo moltissimo, e siamo d'accordo circa gli emendamenti concordati in seno al Comitato ristretto e riferiti, rispettivamente: all'articolo 7, sostitutivo del primo comma; all'articolo 18, sostitutivo del primo comma; all'articolo 25, soppressivo dell'intero articolo; alla tabella *B*, sostitutivo. Naturalmente rimangono fermi gli articoli aggiuntivi presentati dal Governo per l'istituzione della banda dell'Esercito.

Prego, infine, l'onorevole Presidente di voler porre, poi, in votazione l'emendamento al titolo originario in riferimento all'istituzione della banda dell'Esercito.

Ciò detto, penso di avere espresso il parere su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Bene. Vorrei, ora, chiedere agli onorevoli Cuttitta e Messe se concordano con le conclusioni del Comitato ristretto, del quale sono stati autorevoli componenti o se mantengono i loro emendamenti.

CUTTITTA. Ritiro il mio emendamento e mi associo alle conclusioni del Comitato ristretto.

MESSE. Ritiro anche il mio emendamento e mi dichiaro d'accordo con le conclusioni del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'organico della banda dell'Arma dei carabinieri è così stabilito:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo maggiore « carica speciale », vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e carabinieri, musicanti.

Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri è compreso nell'organico dell'Arma.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e carabinieri in eccedenza all'organico previsto al primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Corpo musicale dell'Aeronautica militare assume la denominazione di banda dell'Aeronautica militare, con il seguente organico:

1 ufficiale, maestro direttore;

1 maresciallo di 1ª classe, vice direttore;

102 sottufficiali, primi avieri e avieri scelti, musicanti.

Il maresciallo di 1ª classe vice direttore è considerato, ai fini disciplinari, più anziano degli altri marescialli di 1ª classe musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica; i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori sono compresi nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dello stesso ruolo servizi; i sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti gravano sulla forza organica dei sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica vincolati a ferma o a rafferma, annualmente stabilita con la legge di bilancio.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti in eccedenza all'organico previsto dal primo comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

(*È approvato*).

ART. 3.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda dell'Aeronautica militare sono ripartiti in categorie, come dalla annessa tabella *A*.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso per titoli integrato da due prove pratiche di direzione di banda.

Per partecipare al concorso è necessario:

1) non aver superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

2) essere di statura non inferiore a metri 1,65 e 1,60 rispettivamente per la banda dei carabinieri e dell'Aeronautica;

3) essere muniti di diploma di strumentazione per banda, conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

4) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica.

Si prescinde dal limite massimo di età per il concorrente che sia già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito.

(*È approvato*).

ART. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 4 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un generale in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

due insegnanti di conservatorio statale;

due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a direttore di sezione rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per il complesso dei titoli e un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 32, purché il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

(*È approvato*).

ART. 6.

La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente.

Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 4 consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

Il maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni 2, di anni 6 e di anni 8.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

L'onorevole Relatore ha proposto il seguente emendamento, approvato dal Comitato ristretto, sostitutivo del primo comma:

« Il maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 7.

(*È approvato*).

L'articolo 7 rimane pertanto così formulato nel suo complesso:

« Il maestro direttore di banda consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e dell'ufficiale direttore della banda dell'Aeronautica militare è di 61 anni.

Il Ministro per la difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore di banda è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'ufficiale maestro direttore di banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, è sottoposto – rispettivamente su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante della seconda regione aerea – ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 5. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

(*È approvato*).

ART. 10.

La nomina a maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri e a maresciallo di prima classe, vice direttore della banda dell'Aeronautica militare, ha luogo in base a concorso riservato ai musicanti effettivi in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia.

In mancanza di concorrenti idonei, la nomina è effettuata mediante pubblico concorso.

Per poter partecipare ai concorsi di cui al presente articolo è necessario:

1) avere conseguito, in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie;

2) avere compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 25° anno di età e non aver superato alla data stessa il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 se trattasi di militare in servizio nelle Forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

(*È approvato*).

ART. 11.

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 10 è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di:

un colonnello in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente;

un insegnante di conservatorio statale;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è stato indetto il concorso;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto.

La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'articolo 12. La graduatoria è formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreché i punti parziali non siano inferiori a 12.

(*È approvato*).

ART. 12.

Gli esami di concorso di cui all'articolo 10 consistono in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;

2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia – o parte di essa – scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono, rispettivamente, la banda dell'Arma dei carabinieri e la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli strumenti stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il maresciallo maggiore « carica speciale » vice direttore della banda dei carabinieri e il maresciallo di 1ª classe vice direttore della banda dell'Aeronautica militare che non siano più ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti – rispettivamente su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante della seconda regione aerea – ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 11.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.

(*È approvato*).

ART. 14.

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e i sottufficiali, i primi avieri e gli avieri scelti musicanti della banda della Aeronautica militare sono reclutati, per ciascuna delle categorie di cui all'annessa tabella *A*, mediante concorsi per esami, integrati da esperimenti pratici.

Possono partecipare ai suddetti concorsi:

1) i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare ai concorsi è necessario aver compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 30° anno di età. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle Forze armate o dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e per quelli della banda dell'Aeronautica militare che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza della rispettiva banda, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri e nell'Aeronautica debbono essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nella stessa Arma dei carabinieri e nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, ad eccezione dello stato di celibe.

(*È approvato*).

ART. 15.

I concorsi di cui all'articolo 14 sono indetti:

a) per la prima categoria *A* e la prima categoria *B*, con nomina a vice brigadiere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

b) per la seconda categoria *A* e la seconda categoria *B*, con nomina ad appuntato in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o a primo aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

c) per la terza categoria *A* e la terza categoria *B*, con nomina a carabiniere in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri o ad aviere scelto in ferma volontaria dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti dell'Aeronautica nominati ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) contraggono la ferma iniziale prescritta per il reclutamento nel ruolo servizi.

In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai concorrenti che già appartengono alle rispettive bande e, tra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado ha la preferenza il più anziano.

I vincitori dei concorsi per la banda dell'Arma dei carabinieri e per la banda della Aeronautica militare provenienti dai musicanti della rispettiva banda o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

(*È approvato*).

ART. 16.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui all'articolo 14 sono nominate con decreto del Ministro per la difesa e sono composte di:

un ufficiale superiore rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ruolo servizi, presidente;

l'ufficiale maestro direttore della banda per cui è indetto il concorso;

un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica, segretario senza diritto a voto.

La Commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per le prove di cui all'articolo 17.

È giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per musicanti delle terze categorie.

(*È approvato*).

ART. 17.

Gli esami del concorso per la nomina a musicante consistono nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi categoria essi aspirino:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione d'insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di 1ª classe, per gli appartenenti alla prima categoria *A* e alla prima categoria *B*, fino al grado di maresciallo capo o maresciallo di 2ª classe, per gli appartenenti alla seconda categoria *A* e alla seconda categoria *B*, fino al grado di maresciallo d'alloggio o maresciallo di 3ª classe per la terza categoria *A* e per la terza categoria *B*.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri è espresso dalle autorità competenti a giudicare i pari grado dell'Arma appartenenti alla Legione allievi carabinieri di Roma.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle Commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

L'onorevole Relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del primo comma, approvato dal Comitato ristretto:

« L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di prima classe ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 18.

(*È approvato*).

L'articolo 18 rimane pertanto così formulato nel suo complesso:

« L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo maggiore o maresciallo di prima classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri è espresso dalle autorità competenti a giudicare i pari grado dell'Arma appartenenti alla Legione allievi carabinieri di Roma.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle Commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 19.

I musicanti celibi delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limiti di età.

(*È approvato*).

ART. 20.

I vice direttori e i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica militare cessano dal servizio al raggiungimento del limite di età di anni 59.

(*È approvato*).

ART. 21.

Il musicante delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la categoria di appartenenza è sottoposto – su proposta del rispettivo ufficiale maestro direttore della banda – ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 16.

Qualora la Commissione giudichi il musicante non più idoneo per la categoria di appartenenza ma idoneo per una categoria inferiore, si fa luogo al passaggio di categoria anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire la eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 18 per la categoria nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le categorie cessa di far parte della banda e, se non abbia già raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio del pari grado del rispettivo ruolo di appartenenza, è impiegato:

se dell'Arma dei carabinieri, nei normali servizi di istituto;

se dell'Aeronautica militare, nella categoria governo del ruolo servizi.

Il musicante che all'atto in cui cessa di far parte della banda abbia già superato il limite di età di cui al comma precedente è collocato in congedo.

(*È approvato*).

ART. 22.

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'Amministrazione.

Per i musicanti già in servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione dello strumento di proprietà dei musicanti stessi.

(*È approvato*).

ART. 23.

L'impiego delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare è disposto, rispettivamente, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comando della seconda regione aerea.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione delle bande a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora le bande debbano recarsi fuori sede, ai suoi componenti è corrisposto il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa, compresa quella per il viaggio del personale e il trasporto del materiale, è a carico degli enti o comitati richiedenti che debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in Tesoreria, con imputazione allo speciale capitolo dell'entrata, per essere portati in aumento – con decreto del Ministro del Tesoro – allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate, per la banda dell'Arma dei carabinieri, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri e loro famiglie e, per la banda dell'Aeronautica militare, all'Opera nazionale per gli orfani degli aviatori.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 23. Ne do lettura avvertendo che la numerazione definitiva degli articoli eventualmente approvati verrà poi sistemata in sede di coordinamento.

ART. 23-*bis*.

« È istituita la banda dell'Esercito composta da:

un ufficiale, maestro direttore;

un maresciallo maggiore, vicedirettore;

102 sottufficiali, graduati e militari di truppa, musicanti.

L'ufficiale maestro direttore è compreso nell'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Il maresciallo maggiore vicedirettore è compreso nell'organico degli aiutanti di battaglia e dei marescialli maggiori in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri).

I musicanti sottufficiali, graduati e militari di truppa, sono compresi nell'organico o nella forza organica della categoria dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) cui appartengono e ad essi continuano ad applicarsi le norme relative al reclutamento, allo stato e all'avanzamento della rispettiva categoria.

L'impiego della banda dell'Esercito è disposto dal comandante militare territoriale della Regione Centrale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 23-*ter*.

Per il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

La presidenza della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento, di cui all'articolo 5, è attribuita a un generale in servizio permanente dell'Esercito.

La proposta di sottoporre il maestro direttore di banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 9, compete al comandante militare territoriale della Regione Centrale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 23-*quater*.

Il maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito è nominato mediante concorso riservato al personale musicante in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e ad esso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il vice-direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

La commissione giudicatrice del concorso, di cui all'articolo 10, è presieduta da un colonnello in servizio permanente dell'Esercito e di essa è membro l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare.

La proposta di sottoporre il maresciallo maggiore vice-direttore della banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 13, compete al comandante militare territoriale della Regione Centrale ».

PACCIARDI. E da chi si fa dipendere l'impiego di questa banda dell'Esercito?

PRESIDENTE. Poiché la banda risiede a Roma, si fa dipendere dalla Regione Centrale.

GUADALUPI, *Segretario di Stato per la difesa*. Forse l'onorevole Pacciardi si riferiva all'impiego fuori servizio d'istituto.

PRESIDENTE. Comunque la banda dell'Esercito dipende dalla Regione Centrale.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 23-*quater*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24 del testo originario. Ne do lettura:

« I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, ai sensi delle tabelle annesse alla presente legge.

Ove l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 18 ed alla conseguente promozione. Qualora l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di più gradi, ciascun grado sarà conferito, sempre con le modalità dell'articolo 18, al compimento di 6 mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 18.

Ove, invece, l'inquadramento dovesse comportare il conferimento di un grado inferiore a quello in atto rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« I musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, in base alle disposizioni preesistenti potevano raggiungere il grado di maresciallo capo o di maresciallo di seconda classe, ove siano inquadrati nella terza categoria possono conseguire la promozione ai gradi suddetti, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 18, quando abbiano compiuto la permanenza di tre anni nel grado di maresciallo ordinario o di maresciallo di terza classe ».

Il Relatore ha proposto un emendamento, approvato a maggioranza dal Comitato ristretto, tendente alla soppressione di questo articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 25 è, pertanto, soppresso.

A questo punto occorre considerare due articoli aggiuntivi, 25-*bis* e 25-*ter*, proposti dal Governo. Ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 25-*bis*.

Il tenente della riserva dell'Esercito già maestro direttore di banda richiamato in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha la direzione della banda dell'Esercito, è promosso al grado di capitano, purché abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza stabilita dall'articolo 7 della presente legge per i pari grado del servizio permanente.

(*È approvato*).

ART. 25-*ter*.

Per l'ammissione al primo concorso che sarà indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si prescinde dal limite massimo di età, di cui all'articolo 4, anche per il concorrente ufficiale nella riserva proveniente dal ruolo degli ufficiali maestri direttori di banda soppresso dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 26:

L'ufficiale maestro di banda che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiunto il limite di età di anni 70, è trasferito, a domanda, in ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo di quattro anni dalla data di cessazione dal servizio permanente.

GORRERI. Propongo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Relatore?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sarei stato d'accordo per l'emendamento soppressivo, se non avessimo già approvato l'articolo 8, che protrae a 70 anni la possibilità di permanenza in servizio dell'ufficiale maestro direttore di banda, sicché non resta che approvare l'articolo 26. Quando ho esposto la mia perplessità, mi riferivo sia al direttore di banda che ai musicanti. Ma una volta che la Commissione ha approvato l'intero articolo 8, non penso sia possibile ora discriminare.

PRESIDENTE. Onorevole Gorreri, se noi sopprimessimo l'articolo 26, compiremmo un atto di ingiustizia nei riguardi di coloro che oggi non hanno ancora compiuto 70 anni. Consentiamo, quindi, anche a coloro i quali hanno creato le bande musicali dal nulla, portandole ad alto livello di prestigio, di essere trasferiti in ausiliaria.

GORRERI. Allora tutti quegli ufficiali che sono stati collocati in congedo assoluto potranno approfittarne.

PRESIDENTE. Tenga presente, onorevole Gorreri, che alcuni concorsi per bande musicali sono andati deserti, mentre questi elementi li abbiamo già in servizio.

DURAND DE LA PENNE. Si tratta di ufficiali che vengono posti in ausiliaria, quindi in congedo.

PACCIARDI. Bisognerà rivedere la posizione degli ufficiali in congedo, per stabilire un principio ed evitare le ripercussioni che potremo avere in tutte le armi. Del resto, non sono contrario al provvedimento. Stabiliamo però un principio per evitare che tutte le volte che noi aumenteremo i limiti di età per coloro che sono in servizio, la disposizione abbia una ripercussione su quelli che sono in congedo.

DURAND DE LA PENNE. Questi ufficiali oggi sono in congedo; vengono richiamati in

servizio e collocati in ausiliaria. Tutti avranno una promozione in più e niente altro. Questi ufficiali che moralmente hanno il merito di aver creato queste bande musicali è giusto che abbiano un riconoscimento. Hanno il solo vantaggio di un grado in ausiliaria. Questo è tutto. Chi è in ausiliaria, è fuori del servizio permanente effettivo e non fa più parte delle bande musicali. Quindi, questi ufficiali ne sono fuori e conseguono soltanto un grado onorifico. Potrebbero anche essere trattenuti in servizio, ma questo verrà deciso se vi sarà bisogno di loro.

D'IPPOLITO. Onorevole Presidente, desidero dire che il paragone, che prima è stato fatto per gli ufficiali in tempo di pace e la loro nomina nei ruoli dell'Esercito, non regge. Noi stiamo ruotando intorno alla questione particolare di due stimatissimi uomini, rompendo però il principio generale che regola la vita del nostro Esercito. Circa l'affermazione dell'onorevole Durand de la Penne per l'ausiliaria, v'è da precisare che questi ufficiali vanno in ausiliaria su domanda. Quindi, noi solleveremo egualmente la questione di principio. Noi riteniamo che una norma di questa natura possa determinare conseguenze che possono in avvenire farci derogare dal principio generale.

PRESIDENTE. Il problema del rispetto dei principî delle norme vigenti deve essere valutato in considerazione delle esigenze di carattere pratico.

In sostanza, noi diamo un riconoscimento soltanto agli ufficiali maestri di banda che, da oggi in poi, arrivano, unici, fino a 70 anni, senza essere considerati comandanti di reparti operativi. Ecco perché il principio dei 70 anni di età è stato ammesso.

Quando si è riusciti a trovare un buon maestro di banda, che abbia determinato un efficiente processo di rendimento sul piano artistico, è bene mantenerlo al suo posto il più a lungo possibile. È molto difficile, infatti, la ricerca di elementi idonei, che abbiano cioé una particolare preparazione in questo settore. Desidero sottolineare, anche, che alcuni di questi ufficiali direttori di banda sono autori di brani musicali: per esempio il Di Miniello che fu allievo del Respighi è l'attuale direttore della banda dei carabinieri. È, quindi, opportuno dare ad essi un riconoscimento. Qual è allora questo eccezionale riconoscimento? Quello di avere stabilito da oggi in poi che gli ufficiali maestri di banda andranno in congedo assoluto a 70 anni. Questi ufficiali che hanno già raggiunto 70 anni, vengono trattenuti in servizio e guadagnano una promozione. Da ciò a dire che questo principio potrebbe essere invocato dagli altri ufficiali, ci corre. Intanto, nel caso specifico, v'è una giustificazione, ed è che questi due ufficiali non sono comandanti di reparto.

MESSE. I limiti di età sono stati approvati, tenendo presente le prestazioni di questi due ufficiali. Si tratta di un'eccezione per quanto riguarda il limite di 70 anni. Comunque, non è che a 70 anni si mandano a comandare una divisione o un corpo d'armata.

PRESIDENTE. Onorevole Gorreri, insiste nel suo emendamento?

GORRERI. Sì.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere contrario agli emendamenti si basa coerentemente sulla relazione introduttiva al testo del disegno di legge e sulla relazione fatta nella prima seduta dal collega onorevole Raffaele Leone. Da tali relazioni risulta che il provvedimento non ha un carattere di generalità, né che con esso s'instaura un principio che possa essere valido per l'Esercito, per l'Aeronautica e per l'Arma dei carabinieri. Si legifera, insomma per mettere fine ad una legislazione frammentaria e settoriale che non ha mai consentito di avere un organico, uno stato giuridico degli appartenenti alle bande musicali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 26.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo Gorreri s'intende, quindi, respinto.

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; al maresciallo maggiore vice-direttore di detta banda si applicano le norme concernenti i sottufficiali delle armi (esclusa quella dei carabinieri) e dei servizi dell'Esercito ».

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo originario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 27 risulta pertanto così formulato nel suo complesso:

« Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vicedirettore ed ai sottufficiali e graduati di truppa musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare si applicano rispettivamente le norme concernenti il riclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri e dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; al maresciallo maggiore vicedirettore di detta banda si applicano le norme concernenti i sottufficiali delle armi (esclusa quella dei carabinieri) e dei servizi dell'Esercito ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle.

Do lettura della tabella *A*:

I categoria A (12 unità)

1) - 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) - 1° Oboe;
3) - 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
5) - 1° Clarinetto basso in Sib;
6) - 1° Saxofono soprano in Sib;
7) - 1° Corno (Fa-Sib);
8) - 1° Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
9) - 1° Flicorno sopranino in Mib;
10) - 1° Flicorno soprano in Sib;
11) - 1° Flicorno tenore in Sib;
12) - 1° Flicorno basso in Sib.

I Categoria B (13 unità)

1) - 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Lab);
2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1;
4) - 1° Clarinetto contralto in Mib;
5) - 1° Saxofono contralto in Mib;
6) - 1° Saxofono tenore in Sib;
7) - 1ª Tromba in Fa;
8) - 1ª Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
9) - 1° Trombone tenore;
10) - 2° Flicorno sopranino in Mib;
11) - 1° Flicorno contralto in Mib;
12) - 1° Flicorno contrabbasso in Sib;
13) - Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

II categoria A (18 unità)

1) - Ottavino (con l'obbligo del Flauto);
2) - 2° Oboe;
3) - 2° Clarinetto piccolo in Mib;
4) - 1° Clarinetto soprano in Mib n. 3;
5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
6) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
7) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
8) - 2° Saxofono contralto in Mib;
9) - 1° Saxofono baritono in Mib;
10) - 3° Corno (Fa-Sib);
11) - 2ª Tromba in Sib;
12) - Trombone basso in Fa;
13) - 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
14) - 2° Flicorno soprano in Sib;
15) - 2° Flicorno tenore in Sib;
16) - Flicorno basso grave in Fa;
17) - 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
18) - Gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

II categoria B (20 unità)

1) - 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) - Corno inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
3) - 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del Clarinetto piccolo in Mib);
4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
5) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
9) - 2° Clarinetto contralto in Mib;
10) - 2° Clarinetto basso in Sib;
11) - 1° Saxofono basso in Sib;
12) - 1° Contrabasso ad ancia;
13) - 2° Corno (Fa-Sib);
14) - 4° Corno (Fa-Sib);

15) - 2ª Tromba in Fa;
16) - 2° Trombone tenore;
17) - 2° Flicorno contralto in Mib;
18) - 2° Flicorno basso in Sib;
19) - 2° Flicorno contrabbasso in Sib;
20) - 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

III categoria A (15 unità)

1) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
2) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
3) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
4) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
7) - 1° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
8) - Clarinetto contrabbasso in Mib;
9) - Clarinetto contrabbasso in Sib;
10) - 2° Saxofono soprano in Sib;
11) - 3° Saxofono contralto in Mib;
12) - 2° Saxofono tenore in Sib;
13) - 2ª Tromba in Sib basso;
14) - Trombone contrabbasso;
15) - Flicorno basso grave in Mib.

III categoria B (24 unità)

1) - 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) - 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
3) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
4) - 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
5) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
6) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10
7) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
8) - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
9) - 2° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
10) - 3° Clarinetto basso in Sib;
11) - 2° Saxofono baritono in Mib;
12) - 2° Saxofono basso (con l'obbligo del Saxofono contrabbasso);
13) - 2° Contrabbasso ad ancia (oppure Clarinetto contrabbasso);
14) - 5° Corno (Fa-Sib);
15) - 3ª Tromba in Sib;
16) - 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della Tromba in Sib);
17) - 3° Trombone tenore (con l'obbligo del Tromba in Sib basso);
18) - 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
19) - 3° Flicorno contralto in Mib;
20) - 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
21) - 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e Flicorno tenore);
22) - 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° Flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabbasso);
23) - 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
24) - 2i Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B*:

TABELLA *B*.

Avanzamento dei musicanti delle Bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare.

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO PER					
	prima categ. *A*	prima categ. *B*	seconda categ. *A*	seconda categ. *B*	terza categ. *A*	terza categ. *B*
Carabiniere o aviere scelto	—	—	—	—	1	1
Appuntato o 1° aviere	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere o sergente	2	2	2	2	3	4
Brigadiere o sergente maggiore	5	6	8	10	12	14
Maresciallo d'alloggio o maresciallo di 3ª classe	3	4	6	7	(*)	(*)
Maresciallo capo o maresciallo di 2ª classe	7	8	(*)	(*)	—	—
Maresciallo maggiore o maresciallo di 1ª classe	(*)	(*)	—	—	—	—

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 20.

Il Relatore ha presentato la seguente tabella sostitutiva, elaborata dal Comitato ristretto:

TABELLA *B*.

Avanzamento dei musicanti delle Bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare.

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO PER					
	prima categ. *A*	prima categ. *B*	seconda categ. *A*	seconda categ. *B*	terza categ. *A*	terza categ. *B*
Carabiniere o aviere scelto	—	—	—	—	1	1
Appuntato o 1° aviere	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere o sergente	2	2	2	2	2	2
Brigadiere o sergente maggiore	5	6	6	6	6	6
Maresciallo d'alloggio o maresciallo di 3ª classe	3	4	5	6	6	7
Maresciallo capo o maresciallo di 2ª classe	7	8	9	9	10	10
Maresciallo maggiore o maresciallo di 1ª classe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 20.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la tabella sostitutiva presentata dal Relatore.

(*È approvata*).

Si dovrebbe, ora, modificare il titolo del disegno di legge in questo modo: « Avanzamento dei musicanti delle bande dell'Arma dei carabinieri, dell'Aeronautica militare e dell'Esercito ».

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei chiedere se non si fa torto alle due Armi usando quest'ordine nella dizione.

PRESIDENTE. Ha ragione. Mettiamo prima l'Esercito, poi i Carabinieri e poi l'Aeronautica.

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Avanzamento dei musicanti delle bande dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ».

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Relatore ha chiesto di fare una dichiarazione conclusiva. In via eccezionale ne ha facoltà.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo provvedimento innova tutta la disciplina delle bande militari, almeno di quelle di cui abbiamo trattato, e non è perfettamente collegato con i provvedimenti relativi alle bande del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Ma esso introduce due importanti concetti nuovi: prevede due dirigenti artistici, il direttore ed il vicedirettore di banda, e due nuovi gradi per i musicanti e per i direttori di banda. Tuttavia nulla prescrive per i vicedirettori.

Stando a quanto ha detto il rappresentante del Governo, si dovrebbe nominare un nuovo direttore di banda e questo progetto che stiamo per varare dovrebbe dare inizio al riordinamento generale.

Chiedo, perciò, al rappresentante del Governo di volersi adoperare affinché i concorsi previsti da questo disegno di legge vengano espletati con urgenza. Mi risulta, infatti, che nelle bande si è verificata una certa situazione di difficoltà derivante da vecchie prassi fin qui seguite. È una preghiera, la mia, che si riferisce specialmente ai concorsi per vicedirettori, direttori e musicanti. Quanto prima questi concorsi verranno banditi, tanto maggiore ordine e serietà verranno introdotti in complessi che rappresentano, talvolta, all'estero, il prestigio della divisa militare italiana e delle stesse Forze armate.

PRESIDENTE. Terremo conto di questa raccomandazione dell'onorevole Relatore.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Trattandosi di raccomandazione, faremo in modo che sia presa in considerazione a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Caiati ed altri: Organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (1693).

PRESIDENTE. Iniziamo la discussione in sede legislativa della proposta di legge numero 1693 d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri, già da noi esaminata in sede referente. Ha facoltà di riferire il Relatore onorevole Leone Raffaele.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Anche per la proposta di legge n. 1693, ho riferito in sede referente, esprimendo parere favorevole. Il problema è semplicissimo. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, finché non saranno stabiliti i nuovi organici dell'Arma dei carabinieri, l'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'arma stessa è determinato annualmente dal Ministero della difesa e in corrispondenza alla consistenza dell'organico anzidetto viene ridotto l'organico complessivo dei sottufficiali. Quindi, si tratta di una nuova impostazione per la variazione dell'organico, che ora avviene troppo frequentemente. Ciò determina gravi inconvenienti e il comando dell'Arma dei carabinieri si trova in serie difficoltà per il conferimento delle promozioni dei sottufficiali e per procedere alle nomine a vicebrigadiere degli allievi sottufficiali che terminano il corso presso la scuola sottufficiali, per mancanza delle necessarie vacanze e ciò con pregiudizio per gli interessati, i quali, a differenza dei colleghi dei corsi precedenti, non potranno rivestire i gradi al termine del corso; per la funzionalità del servizio, in quanto dovranno essere lasciati scoperti numerosi posti di impiego da brigadiere e vicebrigadiere il cui organico complessivo è insufficiente a fronteggiare le esigenze dell'Arma. Ciò premesso ed in attesa che vengano approvati gli organici definitivi dei sottufficiali dell'Arma, la questione potreb-

be essere risolta, fissando definitivamente e separatamente l'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri.

Per questi motivi, con l'articolo 1 si stabilisce che l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla difesa per una dichiarazione preliminare. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Il Governo, dopo avere vagliato l'articolo 2 della proposta di legge n. 1693 e dopo aver soprattutto approfondito l'incidenza dell'onere della spesa sul capitolo 220; e quindi avere aggiornato gli elementi statistici di indagine, cui alla relazione della Commissione, è in grado di manifestare il suo assenso alla proposta di iniziativa parlamentare.

In realtà con l'approvazione del provvedimento, il Governo tenta di dare un assetto organico al settore dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Dalla relazione, infatti, risulta evidente come ci siano alcune decine di posti scoperti che, per la funzionalità delle mansioni stesse di ufficio dei sottufficiali, debbono essere integrati prontamente.

Il Governo fa solo riserva affinché il provvedimento, pur di stralcio e pur settoriale, possa essere compreso nella proposta di rivalutazione dell'organico, che potrà essere presentata al momento opportuno. Cioè, il Ministero della difesa, dopo aver consultato gli organi tecnici e dopo aver sentito l'ufficio preposto, ha accettato, così com'è formulato, il provvedimento. In questo intendimento e in questo spirito, noi diamo il nostro assenso, salvo a considerare ogni altra ragione di studio per un assetto organico e definitivo dell'Arma dei carabinieri.

Si rimane, quindi, in attesa del momento opportuno per fronteggiare le nuove esigenze e porre in discussione con un eventuale disegno di legge il riassetto organico e definitivo dell'Arma stessa.

PRESIDENTE. Chiarisco in cosa consiste la sostanza del nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 2. Mentre il primo riguarda l'onere semestrale...

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stato già detto. V'è un trasferimento dell'onere finanziario al capitolo 4048. Si tratta di un capitolo di spese non fisse, ma discrezionali entro certi limiti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare ,dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 1° agosto 1964. All'onere di lire 177 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo ».

Il nuovo testo dell'articolo 2 presentato dal Governo è il seguente:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in annue lire 424.800.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle concorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché sull'articolo 2 occorre attendere il prescritto parere della Commissione bilancio, alla quale trasmetteremo subito il nuovo testo presentato dal Governo, rinvio il seguito della discussione di questa proposta di legge ad altra seduta.

Rinvio alla discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Urso ed altri: Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (1516).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Urso ed altri: Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.

Poiché non è presente il Relatore onorevole Buffone, rinvio la discussione di questa proposta di legge ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Darida: Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate (1419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Darida: Modifica alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali delle Forze armate.

L'onorevole Raffaele Leone ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La proposta di legge in esame concerne la differenza del limite d'età per la cessazione del servizio dei sottufficiali dell'Aeronautica e della Marina.

Secondo la tabella A, annessa alla legge 18 ottobre 1962, i sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare cessano dal servizio al compimento del 49° anno di età, mentre i sottufficiali della Marina militare cessano dal servizio al compimento del 53° anno di età.

Il collega Darida ha creduto opportuno equiparare i termini di cessazione dal servizio, portando per tutti il limite d'età al compimento del 53° anno.

Credo sia evidente il senso di equità che ha ispirato l'onorevole proponente, che mi trova completamente d'accordo.

In questo momento l'onorevole Sottosegretario mi suggerisce l'opportunità, anziché di elevare per tutti i sottufficiali il limite al compimento del 53° anno, di portarlo al compimento del 51° anno per i sottufficiali piloti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

D'IPPOLITO. Dichiaro che il mio gruppo non è favorevole a questo provvedimento perché non crede che esso adempia ad un fine sociale. Vi è una sostanziale differenza tra chi svolge un'attività e chi ne svolge un'altra. Infatti, chi fa il pilota svolge un'attività particolare che lo sottopone ad uno speciale logorio. Penso, pertanto che per favorire questa categoria si dovrebbero trovare altre soluzioni, come – ad esempio – una più adeguata forma di pensionamento. Ma non si possono assoggettare questi sottufficiali ad un'attività di volo fino a 53 anni, con tutti i rischi che ciò può comportare. L'organismo umano, all'età di 53 anni, non può rispondere a tutte le esigenze biologiche e fisiche del volo.

Per questi motivi, credo che sarebbe più appropriato non già elevare il limite di età per questi sottufficiali, ma di abbassarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta di legge Darida nel suo testo originario era intesa ad elevare da 49 a 53 anni il limite d'età.

Il problema è già stato oggetto di esame in passato, ma si era ritenuto che le esigenze derivanti dall'attività di volo non consentissero di elevare il limite d'età al fine di equipararlo a quello dei sottufficiali di Marina.

D'altra parte, approfonditi gli studi dell'Aeronautica militare sotto il profilo tecnico e sanitario, con la collaborazione dell'Istituto aeronautico di medicina legale, attrezzato a stabilire l'idoneità dei piloti sulla base delle esperienze di questi ultimi dieci o quindici anni, si è arrivati alla conclusione che feci presente nell'ultima riunione, cioè di considerare possibile un aumento di due anni del limite d'età.

Non si tratta quindi soltanto di una proposta di ordine sociale, ma di un ripensamento dal punto di vista medico legale e scientifico, per cui si ritiene che un aumento di due anni non incida sull'idoneità fisio-psichica di 110 unità che, altrimenti, andrebbero in pensione nel 1965 mentre 120 altre unità nel 1966.

A prescindere dall'impostazione d'ordine scientifico, credo che anche i colleghi comunisti abbiano viaggiato su aerei pilotati da personale di oltre 50 anni. Quasi tutti gli ufficiali in seconda dell'Alitalia sono al disopra dei 55 anni e nessun Istituto di tecnica aeronautica o di scienza medica si è mai sognato di dirci che non sono in grado di volare, anche perché ogni sei mesi sono sottoposti ad una visita di idoneità da parte del medico legale.

In base alle preoccupazioni già sollevate in sede di Commissione, noi, che prima eravamo perplessi, mancando un parere tecnico scientifico, ci impegnammo a sollecitare lo Stato maggiore dell'Aeronautica e siamo giunti a questa proposta.

Non si tratta di una formula qualsiasi di intermediazione, che sul piano umano e sociale tenga conto delle iniziative parlamentari, ma di una proposta perché si addivenga ad una seria e meditata soluzione, ad un provvedimento cioè che parta da presupposti accertati con rilevazioni tecnico-sanitarie.

Ci siamo preoccupati all'articolo 3 del nuovo testo che ho l'onore di presentare, della spesa di 45 milioni; abbiamo precisato all'articolo 2 i limiti di questa spesa ed abbiamo fissato la decorrenza del provvedimento

al 1° gennaio 1965, per evitare soluzioni di continuità fra l'attuale aumento e quello precedente di tre anni, decorrente dal 1° gennaio 1962.

In tal modo ci troveremmo a non risolvere questo processo di continuità che tiene conto di ragioni di carattere strettamente umano e sociale.

Sono anche dettate norme transitorie per mantenere inalterato il ritmo degli avanzamenti (preoccupazione, questa, sollevata dall'onorevole Messe).

Conforme a quanto disposto con legge numero 1499, il Ministero ritiene che solo nei suddetti limiti si possa assecondare la proposta di legge, fortemente attesa da 630 sottufficiali che rappresentano la sola categoria che non ha neppure il sindacato.

Per motivi suesposti, voglio raccomandare al gruppo comunista di voler riesaminare la sua opposizione che non mi pare convenga neppure sul piano della socialità.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Potrei astenermi dall'intervenire dati i lucidissimi schiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario. Ma vorrei dire che sono convinto di poter sostenere la necessità di portare a 53 gli anni per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'aeronautica militare. Sono convinto che oggi scientificamente gli esseri umani a 53 anni valgano ancora molto.

Chiedo alla cortesia degli onorevoli colleghi comunisti di riesaminare il loro atteggiamento ponendosi su un piano obbiettivo. Ritengono gli onorevoli colleghi comunisti che siano meno impegnati, dal punto di vista tecnico, i sottufficiali della Marina di quelli dell'Aeronautica? D'altra parte, sia gli ufficiali dell'Aeronautica militare sia quelli dell'aviazione civile hanno tutti un'età superiore ai 49 anni. Chiederei, quindi, agli onorevoli colleghi comunisti di ritirare la loro opposizione al provvedimento.

D'IPPOLITO. Do atto al Governo degli sforzi compiuti e dei pareri tecnici ascoltati. Ma cosa, in effetti, dicono le autorità mediche? Concedono il passaggio da 49 a 51 anni del limite per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Aeronautica militare. Ma è anche vero che il richiamo per la visita medica ogni sei mesi è da considerarsi con molta preoccupazione, perché si tratta di una visita medica che non sempre è fatta bene.

GUADALUPI, *Sottosegretario alla difesa*. La prego di non fare dichiarazioni di questo genere. A nome mio e del Ministero della difesa debbo respingerle!

D'IPPOLITO. Comunque, siamo preoccupati di questa questione e aggiungo: se devono essere affrontate questioni sociali, perché non arriviamo alla loro soluzione attraverso altre vie? erché questi sottufficiali non vanno in pensione? Perché esistono difficoltà di ordine economico. Non è possibile concedere una pensione migliore?

PRESIDENTE. Onorevole D'Ippolito, oltre al problema economico, v'è anche quello dell'interesse dell'amministrazione. Come Ella sa, un pilota di aereo, a 49 anni, è migliore pilota di quel che fosse quando ne aveva 29. Ho sempre sentito dire dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica che il suo sottufficiale pilota (non giovanissimo) è un uomo di gran fiducia. Per aria possono succedere tante cose, che si affrontano meglio ad una certa età che non agli inizi o nel mezzo della carriera.

D'IPPOLITO. Non parlo della esperienza, ma della capacità dell'organismo.

PRESIDENTE. I sottufficiali sono sottoposti a visite di controllo che, come Ella ha sentito dall'onorevole Sottosegretario, vengono effettuate con criteri di assoluto fiscalismo medico-scientifico.

MESSE. Condivido perfettamente le considerazioni del rappresentante del Governo. Ritengo che le nostre organizzazioni di controllo medico siano fra le più serie e le meglio attrezzate.

Onorevole Presidente desidererei chiedere soltanto un ulteriore schiarimento e cioè se si è tenuto conto dell'influenza che il provvedimento stesso potrebbe esercitare sulle promozioni.

PRESIDENTE. In via eccezionale e nonostante sia stata chiusa la discussione generale, prego il Sottosegretario di rispondere al quesito del collega Messe.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è una proposta di emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onere è stabilito dall'articolo 3.

MESSE. Ringrazio del chiarimento.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, c'è un altro schiarimento da dare anche al collega onorevole D'Ippolito. Ed è questo: ogni pilota, ufficiale o sottufficiale che sia, ha un suo libretto di volo sul quale sono registrate le idoneità per un determinato tipo di volo. Come l'onorevole D'Ippolito saprà, ogni giorno gli apparecchi si modificano e siamo arrivati all'ultimo tipo che è il *jet* 104-G. del costruttore Gabrielli.

Ogni sottufficiale pilota ha la sua qualificazione e una sottoqualificazione. La visita medica è obbligatoria indistintamente per tutti i piloti. Per i *jets* ufficiali e sottufficiali sono sottoposti a visita medica, prima e dopo il volo. Così dicasi di tutti gli altri reparti di diversa specializzazione. Con l'aumento di 2 anni del limite di età per la cessazione dal servizio permanente, proseguiamo nella tempestiva osservanza di una regola indispensabile ad assicurare alle Forze armate, soprattutto a quelle dell'Aeronautica, la piena efficienza fisica, la piena idoneità psico-fisica del personale.

Non è un'innovazione, c'è da sottolineare: le visite mediche sono state sempre rigorosissime ed hanno accertato tutte le qualità del pilota. Se l'onorevole collega volesse soltanto riferirsi alla riduzione dell'udito, gli dirò che si tratta di malattia professionale, perché la maggior parte dei vecchi piloti proviene da apparecchi che non avevano la pressurizzazione. Comunque, possiamo sempre garantire la massima fiscalità nelle visite mediche.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ippolito, insiste nella sua opposizione al provvedimento?

D'IPPOLITO. Dichiaro che il nostro gruppo si asterrà.

PRESIDENTE. Il testo della proposta Darida è, come loro già sanno, costituito da un articolo unico, che è il seguente:

ARTICOLO UNICO.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Aeronautica militare (ruolo naviganti) di cui alla tabella *A*) annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, è elevato ad anni 53.

Il Governo ha proposto un nuovo testo composto di quattro articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del testo governativo, assumendolo come sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge.

ART. 1.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del Ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, di cui alla tabella *A*) annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, è elevato ad anni 51.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del testo sostitutivo presentato dal Governo.

ART. 2.

Nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, stabilito dall'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447 possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei sottufficiali raggiunti nell'anno stesso dal limite di età vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle eccedenze annuali è stabilito con decreto del Ministro della Difesa.

All'assorbimento delle eccedenze si fa luogo nel termine massimo di dieci giorni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere di lire 45.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3043 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto ».

Poiché per l'articolo 3 dobbiamo attendere il parere della Commissione Bilancio, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri: Norma integrativa della tabella 1, annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito (1401).

PRESIDENTE. Data l'ora tarda rinvio la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414); Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288).

PRESIDENTE. Per lo stesso motivo di cui alla proposta di legge n. 1401 rinvio la discussione delle due proposte di legge ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Rivalutazione dell'indennità di speciale responsabilità al personale delle Forze armate e dei Corpi delle capitanerie di porto, della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » (1444-*B*):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 22
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare » (1486).

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Bologna, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Lenoci, Leone Raffaele, Messe, Natali, Negrari, Pertini, Pintus, Sinesio, Turchi, Villa.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI